

Statuto

CAI

Sezione

di

Pontebba

22 febbraio 2009

STATUTO

DELLA SEZIONE:
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PONTEBBA
PONTEBBA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1° - E' costituita, con sede in Pontebba, un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Pontebba" e siglata "CAI - Sezione di Pontebba". Essa ha durata illimitata.

Art. 2° - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del CAI. I membri dell'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

Art. 3° - L'Associazione ha per scopo:

- l'esclusivo perseguimento dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente quelle italiane, della tutela del loro ambiente naturale;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti pubblici o privati che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci alpinismo e la speleologia;
- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo delle Alpi Carniche e Giulie;
- promuovere attività didattiche rivolte particolarmente ai giovani quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di scialpinismo, di speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni;
- dare il proprio contributo al servizio di soccorso alpino nella zona di propria competenza;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa e la tutela dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dall'Assemblea dei Delegati del CAI.

Art. 4° - L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità. E vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

TITOLO III - SOCI

Art. 5° - I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari o giovani secondo quanto stabilisce l'Art. II.1 dello statuto del CAI.

Art. 6° - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'Associazione da almeno un anno; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con ratifica dell'Assemblea. Il socio con l'ammissione si impegna ad osservare lo statuto ed il regolamento dell'Associazione e del CAI, nonché le delibere del consiglio Direttivo.

Art. 7° - I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione, comprensiva del costo della tessera, nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la quota annuale; il versamento di quest'ultima va effettuato entro il 31 marzo. Dopo tale data, potrà essere addebitata ai soci l'eventuale spesa per l'esazione coatta. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 8° - I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'Art. II.IV.1 del regolamento generale del CAI. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 9° - La qualità di socio cessa nei casi stabiliti dall'Art. II.5 dello Statuto del CAI e dall'Art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 10° - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo

spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione delle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma del regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11° - Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il tesoriere;
- il segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12° - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo 1° - Assemblea

Art. 13° - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

- elege i consiglieri del Consiglio Direttivo, i revisori dei conti e gli eventuali delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- determina la quota associativa annuale in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del CAI;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 14° - L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 15° - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori (14-18 anni) non hanno diritto al voto sul bilancio. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio può portare più di una delega. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche a 24 ore di distanza dalla prima - l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16° - L'assemblea elegge un Presidente, un segretario e se necessario tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'assemblea.

Art. 17° - Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e acquisteranno efficacia dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art. 18° - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di sette membri eletti dall'assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 19° - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e nel regolamento generale del CAI. In particolare il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni per adempierlo;
- convoca l'assemblea;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente allo svolgimento degli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Art. 20° - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 21° - Al consigliere che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Capo 3° - Presidente

Art. 22° - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. Il Presidente in caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Art. 23° - Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 24° - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Capo 4° - Tesoriere e Segretario

Art. 25° - Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art. 26° - Il segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo 5° - Revisori dei conti

Art. 27° - Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un presidente.

Art. 28° - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V – PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 29° - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni;
- dai contributi;
- dai lasciti ricevuti.

Art. 30° - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;

•dalle quote annuali, detratta la quota spettante al CAI.

Art. 31° - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico.

Art. 32° - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 33° - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 1 e 2 dell'Art. VI.4 dello statuto del CAI ed il patrimonio dovrà essere devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 34° - L'Associazione può costituire nel territorio di sua competenza una o più sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. Può anche costituire nel proprio seno gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa. La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che deve anche ratificare i regolamenti. Le sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35° - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venir deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra i soci;
- il Comitato Direttivo Regionale, per le controversie tra i soci e gli organi dell'Associazione.

Nei casi di controversia si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento disciplinare del CAI.

Art. 36° - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente statuto, dello statuto e regolamento generale del CAI, è data possibilità di ricorso a norma del regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37° - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo statuto ed il regolamento generale del CAI.

Art. 38° - Il presente statuto approvato dall'Assemblea dei Soci, potrà essere adeguato alle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, con successiva comunicazione ai soci. Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.